

ATTO N. 597 e 723/TER

**Relazione della I Commissione Consiliare
Permanente**

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI
LOCALI

Relatore di maggioranza Consigliere Bottini

Relatore di minoranza Consigliere Lignani Marchesani

Relazioni orali ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento Interno

Iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27,
comma 3, del Regolamento Interno


SUL

***D*ISEGNO DI LEGGE**

***“Politiche per garantire il diritto alla sicurezza
dei cittadini”***

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 5.6.2002

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 7 giugno 2002




COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 5 giugno u.s. ha riesaminato gli atti nn. 597-723/TER, rinviati all'esame della Commissione stessa dal Consiglio regionale, a seguito della decisione assunta nella seduta del 28.5.2002 ed ha espresso parere favorevole sul testo che si propone, dando incarico di relazionare oralmente al Consiglio, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del R.I., per la maggioranza al Consigliere Bottini e per la minoranza al Consigliere Lignani Marchesani.

Ha deciso altresì di chiedere l'iscrizione dell'atto medesimo all'o.d.g. dei lavori della seduta del Consiglio prevista per lunedì 10 giugno p.v., ai sensi dell'art. 27, comma 3, del R.I.

N.B. Si comunica che relativamente all'atto n. 597, il terzo firmatario, Consigliere Ronconi, con efficacia dal 2.7.2001, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere Regionale



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Crescimbeni, Melasecche Germini, (Ronconi) e Sebastiani, concernente: "Realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 2.4.2001 e trasmesso al parere della I Commissione Consiliare permanente in data 4.4.2001 (ATTO N. 597);

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Bottini e Antonimi, concernente: "Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 29.6.2001 e trasmesso al parere della I Commissione Consiliare permanente in data 2.7.2001 (ATTO N. 723);

ATTESO che sono state espletate audizioni con i soggetti più direttamente interessati;


ATTESO altresì che la I Commissione Consiliare ha deciso di abbinare l'esame degli atti di cui sopra, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del Regolamento Interno, assumendo quale testo base la proposta di legge avente il seguente titolo: " "Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini";

VISTI il parere e le relazioni della I Commissione Consiliare Permanente illustrate per la maggioranza dal relatore Consigliere Lamberto Bottini e per la minoranza dal Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani (ATTO N. 597-723/BIS);

ATTESO che il Consiglio regionale nella seduta del 28.5.2002 ha deciso di rinviare all'esame della I Commissione gli atti suddetti;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare Permanente illustrate oralmente ai sensi dell'art. 20, comma 7, del R.I., per la maggioranza dal relatore Consigliere Lamberto Bottini e per la minoranza dal Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani (ATTO N. 597-723/TER);

VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, 13;



VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 5;

VISTA la legge regionale 23 aprile 2002, n. 6;


VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento interno;

con votazione separata articolo per articolo
nonché con votazione finale sull'intera legge
che ha registrato ___ voti favorevoli, ___
contrari e voti ___ di astensione espressi nei
modi di legge dai ___ Consiglieri presenti e
votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini", composta di n. 8 articoli nel testo che segue:



TESTO APPROVATO
DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE

Art. 1
(Oggetto e finalità)


1. La Regione Umbria concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale attraverso interventi nei settori della polizia locale, della sicurezza sociale, dell'educazione alla legalità, del diritto allo studio, della formazione professionale, del collocamento al lavoro, della riqualificazione urbana, dell'edilizia residenziale pubblica.

2. La Regione sostiene in particolare gli interventi degli Enti locali, singoli o associati, volti a migliorare le condizioni di sicurezza delle comunità locali e a sostegno delle vittime della criminalità.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono promossi, progettati e realizzati dagli enti locali anche in collaborazione con associazioni e gruppi di volontariato.

Art. 2
(Tipologia degli interventi)

1. Gli interventi volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali riguardano in particolare:
 - a) la riqualificazione e la rivitalizzazione urbanistica di parti del territorio con interventi finalizzati alla dissuasione delle manifestazioni di microcriminalità diffusa;
 - b) il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio, con particolare attenzione al controllo dei processi che favoriscono l'esposizione ad attività criminose;
 - c) il rafforzamento della vigilanza e della presenza sul territorio degli operatori addetti alla prevenzione sociale e alla sicurezza, al fine di assicurare l'intervento tempestivo dei servizi di competenza dell'Ente Locale;
 - d) il potenziamento della polizia locale, anche mediante l'acquisizione e la modernizzazione delle dotazioni tecniche e strumentali, il miglioramento dell'efficienza delle sale operative e il loro collegamento con le sale operative delle forze di polizia e con altri organismi preposti alla tutela dei cittadini;
 - e) il potenziamento di attività di reinserimento sociale dei detenuti;



- f) lo sviluppo delle attività di prevenzione e di mediazione dei conflitti sociali e culturali;
- g) la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da atti vandalici;
- h) l'assistenza e l'aiuto alle vittime dei reati.

Art. 3


(Assistenza e aiuto alle vittime dei reati)

1. Gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati sono promossi, progettati e realizzati mediante l'attivazione dei servizi che consistono:
 - a) nella informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;
 - b) nell'assistenza psicologica, cura e aiuto delle vittime, con particolare riferimento alle persone anziane, ai soggetti con handicap, ai minori di età e alle vittime di violenze e reati gravi, di violenze e reati di tipo sessuale e di discriminazione razziale;
 - c) nell'assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento al ripristino della situazione antecedente al reato subito, all'accesso ai servizi sociali e territoriali necessari per ridurre il danno subito e alla collaborazione per lo svolgimento delle connesse attività amministrative.

Art. 4

(Criteri e presentazione dei progetti)

1. Il Consiglio regionale, ogni due anni, entro il 31 gennaio, su proposta della Giunta regionale, determina i criteri e le priorità per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti.
2. I progetti sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno alla Giunta regionale, secondo le modalità stabilite dalla stessa.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande, approva un piano di assegnazione dei finanziamenti ammessi, tenuto conto del parere del Comitato per la Sicurezza di cui all'articolo 6.
4. Il finanziamento regionale non può superare il cinquanta per cento della spesa prevista per la realizzazione di ciascun progetto.
5. Costituisce requisito per l'ammissione al finanziamento regionale il fatto che il territorio interessato dall'intervento proposto dagli Enti locali singoli o associati comprenda una popolazione di almeno 10.000 abitanti.



Art. 5
(Attività di coordinamento)


1. Il Presidente della Giunta regionale promuove incontri periodici a livello regionale e provinciale tra i soggetti che hanno in corso di realizzazione progetti di intervento di cui alla presente legge, al fine di effettuare l'esame congiunto delle problematiche emerse in fase di attuazione e di consentire il coordinamento e lo sviluppo delle azioni intraprese.
2. La Giunta regionale entro il 31 dicembre, presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione generale sullo stato della sicurezza in Umbria e sull'attuazione della presente legge.

Art. 6
(Comitato per la sicurezza)

1. La Regione Umbria istituisce un comitato regionale per la sicurezza che dura in carica per l'intera legislatura.
2. Il comitato è composto da 5 membri scelti tra personalità con specifiche competenze nel campo della sicurezza e della prevenzione del crimine, eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a tre.
3. Il comitato esprime parere consultivo sui progetti presentati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.
4. Il Comitato provvede inoltre alla raccolta dei dati e al monitoraggio dei fenomeni criminosi e di insicurezza che intervengono in Umbria.

Art. 7
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge viene istituito nel bilancio preventivo regionale 2002 il "Fondo regionale per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza e per il sostegno alle vittime dei reati" da iscrivere nella UPB 13.01.011 di nuova istituzione denominata "Interventi in favore della sicurezza dei cittadini".
2. Il fondo, di cui al comma 1, può essere alimentato altresì, da contributi e sovvenzioni da parte di enti pubblici e privati da iscriversi in termini di



competenza e di cassa alla entrata del bilancio regionale nella esistente UPB 2.03.001 denominata "Trasferimenti correnti da altri soggetti".

3. Il finanziamento del fondo previsto al comma 1, determinato per l'anno 2002 in 200.000,00 euro, è assicurato da pari stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.2.001 del bilancio di previsione 2002, denominata "Fondi speciali per spese d'investimento", in corrispondenza del punto 7 della tabella B) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5.

4. Agli oneri per il funzionamento del Comitato per la sicurezza di cui all'articolo 7 si provvede con gli stanziamenti previsti nella UPB 02.01.005.

5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità è autorizzata ad apportare tutte le conseguenti variazioni al bilancio di previsione.

6. Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

Art. 8
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti per l'anno in corso.